

Avv. Marta Zambiasi

Brescia, 13 settembre 2023

Spett.le
**C.R.O.I.L. - Consulta Regionale Ordine
Ingegneri Lombardia**
Via Giovanni Battista Pergolesi n. 25
20124 - Milano (MI)

Oggetto: riscontro a richiesta di parere del 7.09.2023.

In riscontro alla richiesta di parere pervenutami da codesta Consulta Regionale, con la quale sono stati formulati due distinti quesiti inerenti rispettivamente:

omissis



all'obbligo per il committente che sia contestualmente legale rappresentante/socio dell'impresa di costruzione di richiedere all'Ordine Provinciale di competenza la designazione della terna di collaudatori ai fini della nomina collaudatore delle opere realizzate, ovvero alla possibilità per lo stesso di nominare direttamente ed in piena autonomia il collaudatore;

si osserva quanto segue.

omissis

II° quesito

Quanto al secondo quesito, relativo all'obbligatorietà o meno per il committente che sia al tempo stesso legale rappresentante/socio dell'impresa costruttrice di richiedere, ai fini della nomina del collaudatore, la terna all'Ordine professionale di competenza, si rileva quanto segue.

L'art. 67, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recependo il dispositivo di cui all'art. 7, comma 4, della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, dispone che *“quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della Denuncia di Inizio dei Lavori, all'Ordine Provinciale degli Ingegneri o a quello degli Architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il Collaudatore”*.

La citata norma, dunque, nel caso di coincidenza tra committente e costruttore, impone di individuare il collaudatore delle opere realizzate all'interno di una terna designata dall'Ordine, costituendo quest'ultima una garanzia di terzietà volta ad evitare che il soggetto sottoposto a controllo nomini il controllore di sé stesso (cfr. Ferro, Art. 67, Testo Unico sull'Edilizia, Milano, 2003, 700).

Ora, se questa è la *ratio* della previsione in oggetto, si ritiene che la stessa vada estensivamente applicata anche laddove il committente esista ma sia legale rappresentante/socio dell'impresa costruttrice.

Seppur, infatti, in tale ipotesi possa ravvisarsi, sul piano formale, una distinzione giuridica dei soggetti coinvolti (committente ed impresa costruttrice), e quindi non si rientri a pieno rigore nella fattispecie descritta dell'art. 67 cit. che presuppone l'inesistenza del committente, non può ignorarsi come, sul piano sostanziale, essendo il legale rappresentante/socio dell'impresa colui che prende decisioni, agisce in nome e per conto della persona giuridica e risponde del relativo operato, sussista quel conflitto di interessi che la norma intende superare imponendo di attingere il nominativo del collaudatore da una terna indicata dall'Ordine.

Ferma la regola per la quale *“Il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera, né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore”* dettata dall'art. 9, comma 2, Legge Regionale 12 ottobre 2015 n. 33, il rischio che il committente/legale rappresentante/socio nomini un collaudatore compiacente sussiste, rispondendo egli stesso dell'eventuale costruzione inadeguata dell'opera, e per tale ragione deve essere ragionevolmente prevenuto.

Confidando di aver dato esaustiva risposta ai quesiti posti e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario, porgo i miei più cordiali saluti.

Avv. Marta Zambiasi